Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 277

GAZZETTA  UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 5 dicembre 1938 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 277 DEL 5 DICEMBRE 1938-XVII:

Ministero dell'educazione nazionale: Elenchi dei candidati che negli anni scolastici 1934-35, 1935-36, 1936-37 e 1937-38 hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio.

(4339)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 64: **Ministero delle finanze - Direzione generale del debito pubblico:** Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma sorteggiate nella 46ª estrazione effettuata il 23 novembre 1938-XVII.

(4673)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1938-XVI, n. 1803.
Costruzione del nuovo porto aeronautico e marittimo di Genova-Sestri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico 16 gennaio 1936-XIV, n. 801 delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova;

Visto il progetto 31 luglio 1937-XV, redatto a cura dell'ing. A. Albertazzi, concernente la costruzione di un aeroporto in regione di Genova-Sestri e la sistemazione dell'attigua zona, progetto ritenuto meritevole di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici col voto n. 1607 emesso in assemblea generale addì 28 agosto 1937-XV, con la variante approvata dalla 2ª Sezione del detto Consiglio, nell'adunanza 26 marzo 1938-XVI;

Ritenuto che ricorrono gli estremi per la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'esecuzione dei lavori, per l'attuazione del progetto anzidetto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per le corporazioni e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le opere per la costruzione dell'aeroporto in regione di Genova-Sestri, contemplate nel progetto di massima 31 luglio 1937-XV, a firma dell'ing. Albertazzi, riconosciuto meritevole di approvazione dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 28 agosto 1937-XV con voto n. 1607, con la variante approvata dalla 2ª Sezione del detto Consiglio superiore, nell'adunanza del 26 marzo 1938-XVI, e quelle necessarie per sistemare e completare la attigua zona, ai fini precipui delle esigenze della aeronavigazione, entro i confini indicati nel progetto stesso, sono dichiarate di pubblica utilità.

Alle espropriazioni che si renderanno necessarie per la costruzione dell'aeroporto e per la detta sistemazione, e che dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà applicata la legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto stabilito dal successivo art. 4.

Nell'aeroporto di Genova-Sestri potranno anche svolgersi attività marittime, nei limiti e con le modalità stabilite dagli articoli seguenti e dalla convenzione di cui all'art. 2.

Art. 2.

La convenzione 12 febbraio 1938-XVI, n. 418 di repertorio, stipulata dal Consorzio autonomo del porto di Genova con le ditte: « Società Anonima Ansaldo », « Società Anonima Piaggio & C. », « Ilva - Alti Forni ed Acciaierie d'Italia », nonchè con il senatore Attilio Odero, allegata al presente decreto, è approvata e resa esecutiva.

Art. 3.

La giurisdizione del Consorzio autonomo del porto di Genova è estesa, verso ponente, dalla linea mediana del torrente Polcevera fino alla sponda destra del torrente Varenna, e tutte le zone ed i beni pertinenti al demanio pubblico marittimo, compresi fra il vecchio ed il nuovo confine, vengono ceduti in uso gratuito al Consorzio stesso.

Al nuovo territorio di giurisdizione consortile è estesa la applicazione delle disposizioni del testo unico delle leggi sul Consorzio autonomo del porto di Genova, approvato con Regio decreto 16 gennaio 1936-XIV, n. 801, in quanto non siano modificate od in contrasto con quelle del presente decreto.

La gestione finanziaria relativa sarà, dal Consorzio autonomo del porto, tenuta distinta in capitoli separati del proprio bilancio.

Art. 4.

L'esecuzione del progetto di cui all'art. 1 e la sistemazione dell'attigua zona sono demandate al Consorzio autonomo del porto di Genova, il quale vi provvederà per mezzo del proprio ufficio tecnico, opportunamente integrato del personale occorrente, sotto la direzione del progettista, e in base a convenzione da stipulare col Ministero dell'aeronautica.

Il Consorzio anzidetto eseguirà direttamente le operazioni di esproprio, secondo le graduali occorrenze. I piani di esproprio e di sistemazione della zona dovranno ottenere la preventiva approvazione del Ministero dell'aeronautica.

Per ottenere, ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, la stima dei beni soggetti ad espropriazione, per i quali i proprietari non abbiano accettato l'indennità offerta ai termini dell'art. 24 di detta legge, il Prefetto farà ricorso all'Ufficio tecnico erariale di Genova. Le perizie compilate dal detto ufficio equivarranno, per tutti gli effetti dell'art. 48 della suddetta legge, alle perizie di cui al citato art. 32.

Art. 5.

Il Consorzio autonomo del porto di Genova provvederà all'attuazione di quanto disposto nell'articolo precedente, mediante le seguenti contribuzioni ed assegnazioni che gli verranno accreditate e versate:

I) i contributi stabiliti nella allegata convenzione 12 febbraio 1938-XVI;

II) i contributi deliberati dagli Enti locali, giusta quanto segue:

a) Consorzio autonomo del porto di Genova: L. 5.500.000 (deliberazione del Comitato, in data 17 novembre 1937, resa esecutiva dalla Regia Prefettura con nota 47155 del 27 novembre 1937);

b) Consiglio provinciale delle Corporazioni di Genova: L. 1.000.000 (deliberazione 27 luglio 1937);

c) Municipio di Genova: L. 1.000.000 (deliberazione 4 febbraio 1937, approvata il 18 stesso mese dalla G.P.A.) e L. 2.500.000 (deliberazione 12 ottobre 1937 approvata il 21 detto dalla G. P. A.);

d) Provincia di Genova: L. 500.000 (deliberazione 2 febbraio 1937) e L. 500.000 (deliberazione 14 settembre 1937);

e) Cassa di Risparmio e Monte di Pietà di Genova: L. 500.000 (deliberazione 26 marzo 1937) e L. 500.000 (deliberazione 15 luglio 1937);

III) le assegnazioni già disposte con R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 950, convertito nella legge 15 aprile 1938-XVI, n. 478, nella somma di L. 18.000.000, nonchè le altre, per un ammontare di L. 32.500.000, che saranno disposte dal Ministero dell'aeronautica ad integrazione delle spese complessive per l'esecuzione del progetto, il tutto a carico dei normali stanziamenti di bilancio a tutto l'esercizio 1941-1942 per la sistemazione di campi di aviazione. L'erogazione di tali somme sarà effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 6.

Al Consorzio autonomo del porto di Genova spetterà il carico della manutenzione delle opere, cui esso farà fronte:

a) col gettito dei canoni e delle tasse di sua spettanza, riferibili alla zona sulla quale viene estesa la sua giurisdizione;

b) coi proventi di eventuali gestioni dirette, riguardanti le attività marittime, nell'aeroporto di Genova-Sestri, al netto delle spese di esercizio e di ammortamento degli impianti.

Art. 7.

I contributi di cui all'art. 5, dipendenti dalla convenzione 12 febbraio 1938-XVI, n. 418 di rep., e dalle deliberazioni degli Enti locali, non sono considerati reddito agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, e saranno esenti da tributi o carichi di qualsiasi natura, tanto nei confronti del Consorzio autonomo del porto, che dei sovventori.

La convenzione citata e gli atti relativi alle riscossioni dei contributi sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Art. 8.

La gestione dell'aeroporto di Genova-Sestri e il coordinamento dei relativi servizi saranno effettuati dal Consorzio autonomo del porto di Genova, in conformità delle norme del testo unico 16 gennaio 1936, n. 801, salvo quanto ha carattere aeronautico, la cui disciplina dipenderà dal Ministero dell'aeronautica, al quale verrà anche, dopo terminata, consegnata in uso la zona dell'aeroscalo terrestre.

Apposito regolamento, da approvarsi con decreto Reale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta dei Ministri per le comunicazioni e per l'aeronautica, di concerto con gli altri Ministri interessati, definirà i limiti di competenza e di attribuzioni tra il Consorzio autonomo del porto e il Ministero dell'aeronautica e stabilirà le norme per la sicurezza della aeronavigazione nei rapporti con la navigazione marittima, nonchè quelle relative al servizio delle segnalazioni marittime ed aeree.

Art. 9.

Nell'aeroporto di Genova-Sestri, salvo il traffico degli olii minerali che si svolgerà nell'apposito bacino, non saranno ammesse, di regola, operazioni di imbarco e di sbarco di merci.

Sarà tuttavia consentito alle ditte partecipanti alla convenzione 12 febbraio 1938-XVI, di continuare ad effettuare dette operazioni, entro limiti annualmente non superiori alla media del biennio 1935-1936, e con modalità da concordarsi fra l'Amministrazione dell'Aeronautica e il Consorzio autonomo del porto.

Per l'esecuzione di tali operazioni, è lasciata libertà alle predette ditte di impiegare personale proprio, sia a bordo che a terra.

Potrà inoltre il Consorzio autonomo del porto, previe intese coll'Amministrazione dell'aeronautica ed il consenso dell'Amministrazione finanziaria, permettere l'esecuzione di altre operazioni d'imbarco e sbarco di merci, stabilendone le modalità e le condizioni.

Art. 10.

La invariabilità di categoria, stabilita dall'art. 4 della convenzione 12 febbraio 1938-XVI, nei riguardi dei canoni di concessione, è consentita per anni 50, a decorrere dalla data della convenzione predetta.

Art. 11.

Con la decorrenza che sarà stabilita dalla presidenza del Consorzio autonomo del porto di Genova, in rapporto allo stato dei lavori, verrà estesa all'aeroporto di Genova-Sestri l'applicazione delle sopratasse di ancoraggio e delle tasse sull'imbarco e sullo sbarco delle merci e sui carri ferroviari, stabilite dalle vigenti disposizioni per il porto di Genova.

E' escluso dal pagamento delle tasse sull'imbarco e sullo sbarco merci e sui carri ferroviari il traffico che le ditte partecipanti alla Convenzione 12 febbraio 1938-XVI hanno facoltà di effettuare, in base al 2° comma dell'art. 9.

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — LANTINI — ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 23. — MANCINI

ALLEGATO.

Convenzione che si stipula fra il Consorzio autonomo del porto di Genova e le ditte: « Società anonima Ansaldo », Società anonima Piaggio & C. », « Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia » nonchè con il senatore Attilio Odero, per il concorso nel finanziamento necessario alla costruzione del porto aeronautico industriale di Genova-Sestri (N. 418 di repertorio).

REGNANDO SUA MAESTÀ VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno millenovecentotrentotto - XVI E. F., ed alli dodici del mese di febbraio, alle ore 11 in Genova, in una sala del Palazzo S. Giorgio sede del Consorzio autonomo del porto di Genova,

PREMESSO

Che per il finanziamento della costruzione del Porto aeronautico industriale di Genova-Sestri secondo il progetto 31 luglio 1937-XV, approvato nelle forme di legge, progetto che prevede una spesa complessiva di L. 105 milioni, l'on. Ministero delle finanze stabiliva di destinare la somma di L. 42.000.000, ivi comprese L. 18.000.000 stanziate precedentemente con R. decreto-legge 29 aprile 1937, n. 950;

Che gli enti locali: Consorzio autonomo del porto, Municipio, Consiglio provinciale delle corporazioni, Provincia, Cassa di risparmio di Genova, si impegnavano a contribuire con la somma complessiva di L. 12.000.000;

Che, ad iniziativa e per l'intervento dell'on. ammiraglio Federico Negrotto Cambiaso, il senatore Attilio Odero e le ditte: S. A. Ansaldo, S. A. Piaggio & C., Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia, si assumevano l'impegno di mettere a disposizione del Consorzio del porto la somma necessaria ad integrare i 105 milioni di lire occorrenti, secondo il soprarichiamato progetto, alla costruzione del progettato porto aeronautico industriale e pertanto offrivano volontarie, graziose contribuzioni per un complesso di 51 milioni di lire, nell'intento di concorrere alla realizzazione dell'importante opera ritenuta di interesse nazionale;

Che ciascuna delle ditte sopramenzionate ha subordinato la propria contribuzione a particolari condizioni;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Volendosi a norma di legge procedere alla stipulazione di apposito atto di convenzione, dinanzi a me avv. cav. Domenico Teofili, Capo sezione appalti e contratti, delegato a rogare i contratti nell'interesse dell'Amministrazione consortile e senza l'intervento dei testimoni, avendovi le parti contraenti d'accordo fra di loro e con me funzionario, rinunciato, giusta le facoltà concesse dal disposto dell'art. 48 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, convocati dall'on. amm. Federico Negrotto Cambiaso, presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova, sono comparsi, oltre l'on. amm. Federico Negrotto Cambiaso in rappresentanza dell'Ente portuale, i signori:

dott. ing. Guglielmo Giaccone fu Pietro e dott. Enrico Magnaghi fu Emilio rispettivamente Direttore della direzione centrale e direttore amm.vo della Società anonima Ansaldo con sede in Genova, capitale versato L. 150.000.000, rappresentanti della Società stessa come da certificato dell'Ufficio provinciale delle corporazioni di Genova n. 783 T.O. del 18 gennaio 1938-XVI;

ing. cav. Armando Piaggio, rappresentante la Società anonima Piaggio & C. con sede in Genova, capitale versato L. 15.000.000, come da deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 2 gennaio 1938-XVI;

on. gr. uff. Andrea V. Ardissone, rappresentante il senatore Attilio Odero, come da procura speciale a rogito notaro dott. Paolo Cassanello di Genova in data 11 febbraio 1938, Anno XVI, n. 29907 di rep.;

lo stesso on. gr. uff. Andrea V. Ardissone e comm. Alberto Reiter, rispettivamente Direttore generale e Direttore centrale della Società anonima Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia, con sede in Genova, capitale versato L. 536.000.000, che rappresentano la Società stessa come da verbale della seduta tenuta il 15 ottobre 1935-XIII dal Consiglio di amministrazione della prefata Società;

i quali signori, della cui identità e capacità giuridica io sono certo, dichiarate vere e confermate le premesse di cui sopra;

Stipulano e convengono quanto appresso:

Art. 1.

Le Ditte comparenti nonchè il senatore Attilio Odero a mezzo dei loro rispettivi rappresentanti, come sopra indicati, si impegnano, a titolo di volontario generoso contributo e alle condizioni di cui appresso, di concorrere nel finanziamento della costruzione del Porto aeronautico industriale di Genova-Sestri, colle somme per ognuna di esse Ditte indicate:

Società anonima Ansaldo per L. 21.000.000 (ventun milioni);

Società anonima Piaggio & C. per L. 20.000.000 (venti milioni);

Società anonima Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia per L. 5.000.000 (cinque milioni);

sen. Attilio Odero per L. 5.000.000 (cinque milioni).

Si intende che per nessun titolo potrà essere richiesto ai contribuenti un maggior concorso.

Art. 2.

Le contribuzioni sopramenzionate, rappresentando spese effettive in detrazione di utili industriali, non dovranno venire assoggettate ad alcun gravame fiscale, anche in analogia con le disposizioni della legge costitutiva del Consorzio del porto.

A questo scopo il Consorzio si adopererà per ottenere il riconoscimento da parte degli organi competenti, di tale esenzione, in difetto della quale i sopra detti contribuenti avranno diritto di rivalersi sull'ultima rata di cui all'art. 8, delle somme pagate o dovute per gravami fiscali.

Art. 3.

Alle Società contribuenti sarà riservato trattamento esclusivamente preferenziale per eventuali estensioni delle industrie rispettivamente esercitate su zone demaniali libere in contiguità di quelle da esse già occupate.

Art. 4.

Per tutto il periodo stabilito di durata del Consorzio portuale è accordata la invariabilità di tariffa della categoria dei canoni di concessione per le aree occupate da ciascuna delle ditte sopra elencate o per quelle altre che potessero essere da loro richieste a sensi dell'articolo che precede, nonchè per quella attualmente concessa alla Società Odero Terni-Orlando e che dovrà essere trasferita alla Società Piaggio & C., come previsto al successivo art. 6.

Il Consorzio si impegna di chiedere al Regio Governo l'autorizzazione voluta dalla legge costitutiva per estendere tale invariabilità di canone anche ad un ulteriore periodo di durata della concessione fino al compimento del termine di anni 50.

Art. 5.

Il Consorzio assentirà alla Ditta Ansaldo S. A. per quanto riguarda la propria competenza, nel nuovo porto di Genova Sestri, la facoltà per le industrie navali ivi esercitate di disporre, su richiesta e con congruo preavviso, dello specchio acqueo antistante agli scali per eseguire vari e per sistemarvi corpi morti e gavitelli a distanza fino a 300 metri dalla spiaggia per dette operazioni di varo e inerenti preparazioni, nonchè la facoltà di costruire sull'arenile antistante al Cantiere avanscali, pontili e approdi di galleggianti per il servizio industriale del cantiere, sia isolatamente, sia in eventuale aderenza al diaframma di levante del porticciuolo dei petroli, secondo le modalità da convenire espressamente con l'Amministrazione consortile per le modifiche — che occorressero all'uopo — a carico della concessionaria — alle strutture disposte dal Consorzio.

Tali facoltà si intendono subordinate, oltrechè alle modalità volute dal Regolamento al Codice della marina mercantile, all'esame ed all'assentimento della Regia aeronautica e degli organi da essa delegati alla polizia dell'aeronavigazione. Nel caso che la Società Ilva dovesse rinunciare alla concessione dello Stabilimento di Sestri, detta area sarà di preferenza assegnata all'Ansaldo.

Art. 6.

Il Consorzio, per il tempo in cui gli resterà affidata la gestione dell'aeroporto, ma non per oltre 50 anni, assentirà alla Società an. Piaggio & C. — con carattere di privativa in confronto a terzi e senza obbligo di corrispettivo — la utilizzazione dell'Aeroporto a tutti i fini dell'industria aeronautica per essa Società an. Piaggio & C. e per i di lei committenti e così per prove a terra o in mare o in volo di apparecchi, collaudo, revisioni, riparazioni e in genere tutte le operazioni attinenti all'industria aeronautica tanto sul campo terrestre che sullo specchio d'acqua, per la discesa al quale saranno disposti adatti scivoli.

Al suddetto impegno del Consorzio verranno condizionate le discipline che saranno concordate tra il Consorzio stesso e la Regia aeronautica per l'esercizio del Porto aeronautico, nella ovvia intesa che le dette facoltà dalla Soc. an. Piaggio & C. siano esercitate in modo da non intralciare il funzionamento dell'Aeroporto.

Il Consorzio inoltre si impegna di dare in concessione alla Piaggio & C., per il termine di cui all'art. 4, e ad invariate tariffe di categoria dei canoni attualmente praticati nei confronti della Soc. Odero-Terni-Orlando, il terreno demaniale che risulterà interposto tra la proprietà della Soc. an. Piaggio & C. ed il campo terrestre dell'Aeroporto.

Il contributo offerto dall'on. sen. Attilio Odero è subordinato soltanto all'accettazione delle stesse condizioni stabilite in confronto con la Soc. An. Piaggio & C.

Art. 7.

Il Consorzio assentirà alla Soc. Ilva la continuazione di libero esercizio dei pontili di Sestri e di Multedo nei luoghi e nelle condizioni attuali, dando atto all'Ilva medesima che il contributo da essa dato come dall'art. 1 riguarda per lire 2.500.000 lo Stabilimento di Multedo e per L. 2.500.000 lo Stabilimento di Sestri.

Nel caso in cui risultasse impossibile per la necessità dell'aeroporto la continuazione nelle condizioni attuali dell'esercizio del pontile di Sestri, il Consorzio disporrà affinchè siano conciliate le esigenze dell'aeronavigazione con la possibilità da parte dello Stabilimento oggi servito dal detto pontile di continuare, in condizioni il più possibile analoghe, gli attuali servizi di approdo, sbarchi e imbarchi.

Naturalmente ed anche in tale ipotesi resterà fermo il contributo totale di L. 5.000.000 assuntosi dall'Ilva.

Art. 8.

I versamenti delle somme come sopra risultanti dalle partecipazioni delle Ditte indicate saranno effettuati in cinque anni per rate uguali trimestrali a partire dal 31 marzo 1938.

Sono annessi alla presente Convenzione gli atti seguenti a dimostrazione dei mandati a ciascuno degli intervenuti commessi dalle rispettive Ditte:

(Allegati *A*, *B*, *C*, *D* che si omettono, perchè annessi all'atto originale).

Il presente atto è per la sua validità soggetto alle prescritte approvazioni ed all'emanazione dei necessari provvedimenti legislativi.

E richiesto io funzionario ho ricevuto questo atto che ho letto a chiara ed intelligibile voce ai signori comparenti i

quali, dichiaratolo conforme alla loro volontà, con me si sottoscrivono.

Il presente atto consta di numero quattro fogli di carta libera uso bollo scritti da persona di mia fiducia sopra facciate numero dieci questa compresa.

p. il « *Consorzio Autonomo del Porto di Genova* »
NEGROTTO CAMBIASO FEDERICO

p. la « *Società Anonima Ansaldo* »
MAGNAGHI ENRICO - GIACCONE GUGLIELMO

p. la « *Società Anonima Piaggio & C.* »
ARMANDO PIAGGIO

p. la « *S. A. Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia* »
ARDISSONE A. V. - ALBERTO REITER

p. il *Senatore Attilio Odero*
ARDISSONE A. V. n. n.

Consorzio autonomo del porto di Genova
Il funzionario delegato a rogare i contratti
AVV. DOMENICO TEOFILI

REGIO DECRETO 19 ottobre 1938-XVI, n. **1804**.

Rettifica di confine fra i comuni di Cesena e di Gambettola, in provincia di Forlì.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale i podestà di Cesena e di Gambettola chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 20 settembre e 12 ottobre 1937-XV, che il confine fra i detti Comuni sia rettificato in conformità di progetto planimetrico vistato addì 5 luglio 1938-XVI, dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Forlì;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Forlì in adunanza del 18 febbraio 1938-XVI;

Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere in data 13 settembre 1938-XVI si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 32, comma secondo, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Cesena e di Gambettola è rettificato in conformità del progetto planimetrico vistato addì 5 luglio 1938-XVI dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Forlì, il quale, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio* 109. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1938-XVI, n. **1805**.

Autorizzazione al comune di Pognana, in provincia di Como, a modificare la propria denominazione in « Pognana Lario ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda in data 23 febbraio 1938-XVI, con la quale il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Pognana, in esecuzione della propria deliberazione n. 47 del 9 ottobre 1937-XV, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune stesso in « Pognana Lario »;

Udito il parere favorevole manifestato dal Rettorato provinciale di Como in adunanza 18 novembre 1937-XVI con deliberazione n. 11760;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Pognana, in provincia di Como, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Pognana Lario ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio* 111. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 ottobre 1938-XVI, n. **1806**.

Autorizzazione al comune di Montemarciano, in provincia di Ancona, a modificare la denominazione della frazione Casebruciate in « Marina di Montemarciano ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda in data 30 settembre 1938-XVI, con la quale il podestà di Montemarciano chiede, in esecuzione di propria deliberazione 17 gennaio precedente, l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione Casebruciate di quel Comune in « Marina di Montemarciano »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Ancona in adunanza del 5 aprile 1938-XVI;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Montemarciano è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Casebruciate in « Marina di Montemarciano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio* 110. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 ottobre 1938-XVI.

Autorizzazione alla Scuola professionale di ottica ad istituire una Scuola per il rilascio di licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda presentata dal direttore della Scuola professionale di ottica di Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad istituire una Scuola per il rilascio delle licenze necessarie all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico;

Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Scuola professionale di ottica di Milano è autorizzata ad istituire una Scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico.

Con successivo decreto emanato su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, sarà provveduto all'approvazione del regolamento della Scuola e del relativo programma d'insegnamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1938-XVII
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 263.

(4625)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 novembre 1938-XVII.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Ostra Vetere (Ancona).

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Ostra Vetere, con sede nel comune di Ostra Vetere (Ancona), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Ostra Vetere, con sede nel comune di Ostra Vetere (Ancona), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

MUSSOLINI

(4626)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1938-XVII.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare dal comune di Rovigo la donazione di un terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda n. 19066 del 2 settembre u. s., con la quale il Regio commissario presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede l'autorizzazione ad accettare dal comune di Rovigo la donazione di un terreno, di superficie di mq. 2600, del valore periziato di L. 48.000, distinto in mappa M. N. 53 c. del foglio X, e riscattato dall'enfiteusi di cui è gravato, occorrente per la costruenda Casa della Madre e del Bambino di quel capoluogo;

Ritenuta la utilità e la convenienza ad accettare la donazione;

Vista la perizia di stima;

Visti gli atti;

Visto l'art. 1, comma quattro, del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare dal comune di Rovigo il terreno su descritto occorrente per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in Rovigo.

Il notaio rogante è tenuto ad accertarsi, sotto la sua personale responsabilità della proprietà e libertà dell'immobile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 2 novembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4641)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1938-XVII.
Nomina dei componenti del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Trieste.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815, relativo alla costituzione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 5 settembre 1932-X, concernente il numero dei componenti dei Comitati predetti presso alcune Borse;

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1938-XVI per la nomina del presidente dei Comitati stessi;

Sentito il presidente del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Trieste;

Decreta:

Gli agenti di cambio Ettore Fonda e dott. Giorgio Rizzardi sono nominati componenti del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Trieste, per il biennio XVII-XVIII E. F., oltre il presidente.

Roma, addì 26 novembre 1938-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(4654)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1938-XVI.
Determinazione del quantitativo minimo di zucchero da melasso da produrre e porre in vendita durante la campagna 1938-39.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2039, concernente la disciplina della dezuccherazione del melasso, convertito in legge con la legge 16 gennaio 1936, n. 243;

Decreta:

Per la campagna 1938-39 la quantità massima di zucchero da melasso che gli zuccherifici nazionali potranno produrre e porre in vendita è stabilita in q.li 50.000 (cinquantamila).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1938-XVI

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

(4655)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 ottobre 1938-XVI.
Approvazione della donazione di alcuni immobili da servire a Casa della Giovane e della Piccola Italiana (G.I.L.) in Pavia.

IL SEGRETARIO
DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato, che allo scopo di dotare il comune di Pavia di una sede da destinarsi a Casa della Giovane e della Piccola Italiana, la signora Gigina Campiglio Necchi è venuta nella determinazione di donare la sua proprietà immobiliare situata in Pavia e costituita dai seguenti fabbricati ed annesse aree:

casa con portineria e abitazione di piani 3 e vani 7, al mappale foglio III (terzo) n. 87 (ottantasette);

casa con veranda, terrazza, serra per fiori e giardino, di piani 3 e vani 26, al mappale foglio III (terzo) n. 86 *a* (ottantasei lettera *a*);

casa con scuderia, rimessa, serra e locali per riscaldamento di piani 3 e vani 14, al mappale foglio III (terzo) n. 85 (ottantacinque);

portico chiuso (già autorimessa) di un vano terreno, al mappale foglio III n. 263 (duecentosessantatre);

via Digione civico n. 5: area urbana al mappale foglio III n. 83 *a* (ottantatre lettera *a*);

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di donazione in data 14 maggio 1936-XIV a rogito notaio avv. Vincenzo Perna, registrato a Pavia addì 28 maggio 1936-XIV al n. 1711, vol. 149, e trascritto presso l'Ufficio delle ipoteche di Pavia addì 15 giugno 1936-XIV al n. 1239, vol. 236 d'ord. 978, vol. 714 di formalità;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, di alcuni immobili e di aree da servire a Casa della Giovane e della Piccola Italiana, è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 ottobre 1938-XVI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(4632)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 12 ottobre 1938-XVI.
Approvazione della donazione di immobili a favore della G.I.L. di Pordenone.

IL SEGRETARIO
DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di dotare di opportuni locali le organizzazioni giovanili, il comune di Pordenone è venuto nella determinazione di donare alla G.I.L. ettari 1 are 0 e

centiare 44 di terreno così distinto in comune censuario e amm.vo di Pordenone: porzione del mappale n. 1588/*a* da distinguersi in catasto con il mappale n. 1588-*d* di are 79,49, porzione del mappale n. 2465-*a* di are 12,25 e il mappale n. 2700-*b* di are 8,70; nonchè il fabbricato costruito sul descritto terreno ad uso Casa della G.I.L.;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Considerato che l'Opera Balilla con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di donazione in data 23 luglio 1938-XVI a rogito notaio Someda de Marco dott. Pietro, registrato a Udine il 16 agosto 1938-XVI al n. 378 pubb., trascritto presso l'Ufficio delle ipoteche di Udine il 30 agosto 1938-XVI al n. 14457 reg. gen. d'ord. e 11865 part.;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, del terreno e della Casa G.I.L. di Pordenone è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1938-XVI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(4634)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 7 novembre 1938-XVII.

Approvazione della donazione di alcuni immobili necessari per la costruzione della nuova Casa della G.I.L. in Brescia.

IL SEGRETARIO
DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Brescia la nuova sede delle organizzazioni giovanili, quel Comune venne nella determinazione di donare all'Opera Balilla alcuni immobili, siti in Brescia città, già facenti parte dell'ex caserma di S. Martino della Battaglia in via Cesare Arici, compresi nei seguenti confini: a nord i mappali n. 198 e 187 di altra ragione; ad est la via Bovia e la via delle Battaglie; a sud i mappali n. 178-*b* e 188 entrambi del comune di Brescia; ad ovest la via Odorici (già S. Francesca Romana);

Considerato che l'Opera Balilla, a sua volta determinò di retrocedere a titolo gratuito al Comune stesso una porzione del fabbricato sito in Brescia, via dei Musei n. 8-*bis*, distinto in catasto di Brescia città, col mappale n. 860 sub. 3;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione e di procedere a tale retrocessione;

Considerato che l'Opera Balilla con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566, è stata assorbita dalla G.I.L;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto stipulato in data 22 aprile 1936-XIV a rogito Vallania dott. Eusebio, vice segretario generale in funzione di segretario reggente del comune di Brescia; ivi registrato il 14 maggio 1936-XIV, al n. 3895, vol. 274, mod. I, ed ivi trascritto il 1° giugno 1936-XIV al n. 3992 del reg. gen d'ord. ed al n. 2814 reg. part.;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV n. 1839, su citato;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, degli immobili necessari per la costruzione della nuova Casa G.I.L in Brescia è approvata.

La retrocessione, come sopra specificata, di parte del fabbricato, sito in Brescia, via dei Musei n. 8-*bis*, è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1938-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(4633)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli con nota del 1° dicembre 1938-XVII ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1786, concernente il ripristino della sede di Pretura nel comune di Sogliano al Rubicone e determinazione del numero dei magistrati addetti alla Procura generale della Corte di cassazione del Regno.

(4717)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di cedola di titolo del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Avviso N. 199

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta di pagamento per la rata semestrale al 1° luglio 1934 relativa al certificato di rendita Cons. 5 % n. 533429 di L. 4000 intestato a Odda Margherita fu Giuseppe, nubile, domiciliata a Torino.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale sarà provveduto al pagamento di dette semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 16 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4663)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per tramutamento di titolo del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Avviso N. 203.

E' stato presentato per il tramutamento in cartelle al portatore il certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906) numero 746663 di L. 164,50 intestato a Federici Pasqualina fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Grossi Angelina di Francesco, vedova di Federici Pasquale, domiciliata a Montalbano Ionico.

Poichè peraltro detto certificato risulta mancante del mezzo foglio ricevute di pagamento, si diffida, chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4664)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 236

Media dei cambi e dei titoli
del 29 novembre 1938-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,32
Francia (Franco)	49,40
Svizzera (Franco)	431,75
Argentina (Peso carta)	4,28
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,89
Cecoslovacchia (Corona)	65,09
Danimarca (Corona)	3,9425
Germania (Reichsmark)	7,62
Norvegia (Corona)	4,4375
Olanda (Fiorino)	10,3425
Polonia (Zloty)	356,80
Portogallo (Scudo)	0,8015
Svezia (Corona)	4,551
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5855
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,22
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	74,30
Id. 3,50 % (1902)	71,75
Id. 3,00 % Lordo	51,325
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,225
Id. Id. 5 % (1936)	94,975
Rendita 5 % (1935)	94,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,875
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,325
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,375
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,325
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,325
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,425

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

Media dei cambi e dei titoli · N. 237
del 30 novembre 1938-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,50
Francia (Franco)	49,50
Svizzera (Franco)	431,75
Argentina (Peso carta)	4,27
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,85
Cecoslovacchia (Corona)	64,90
Danimarca (Corona)	3,944
Germania (Reichsmark)	7,605
Norvegia (Corona)	4,439
Olanda (Fiorino)	10,3425
Polonia (Zloty)	356,50
Portogallo (Scudo)	0,8018
Svezia (Corona)	4,552
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5855
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,16
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	74,275
Id. 3,50 % (1902)	71,75
Id. 3,00 % Lordo	51,325
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,925
Id. Id. 5 % (1936)	94,875
Rendita 5 % (1935)	94,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,825
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,275
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,225
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,30
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,27
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,40

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi dei filati di cotone, di raion e misti.

A modifica delle norme impartite dal Direttorio nazionale del P.N.F. con telegrammi circolari n. 68 del 26 febbraio e n. 72 del 5 marzo 1937, e con Foglio di disposizioni n. 784 del 4 aprile dello stesso anno, l'Istituto Cotoniero Italiano è stato autorizzato con telegramma circolare P.359 del 26 novembre corrente anno a sospendere le quotazioni dei filati di puro cotone.

In loro sostituzione il predetto Istituto curerà la pubblicazione dei prezzi dei filati misti del cotone America base venti con fibre nazionali.

I prezzi dei filati vengono fissati come appresso:

filati misti con 25% di cotone e 75% di fibre nazionali L. 12,65 al kg.
filati misti con 50 % di cotone e 50% di fibre nazionali L. 14,10 al kg.
filati misti con 75% di cotone e 25% di fibre nazionali L. 15,55 al kg.
filati di puro fiocco raion . . . . L. 11,20 al kg.

Le successive variazioni di prezzi dei filati misti verranno calcolate dall'Istituto Cotoniero Italiano secondo le istruzioni impartite dal Ministero delle corporazioni e saranno riportate nel listino giornaliero quotazioni mercati a termine pubblicato dalla Federazione nazionale fascista degli industriali cotonieri. I prezzi risultanti nel predetto listino dovranno considerarsi come massimi autorizzati.

(4723)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cessazione della qualità di vettore di emigranti della « Compagnie Générale de Navigation à Vapeur » di Marsiglia

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista l'istanza in data 30 gennaio 1936 con la quale il legale rappresentante in Italia della Società « Compagnie Générale de Navigation à Vapeur » residente in Marsiglia ha chiesto lo svincolo e la restituzione della cauzione prestata a suo tempo presso la Cassa depositi e prestiti in Napoli per ottenere la patente di vettore di emigranti nel Regno;

Visto l'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visti gli articoli 47 e 53 del regolamento sull'emigrazione, approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Visto l'art. 212 del regolamento per la gestione amministrativa e contabile del Fondo dell'emigrazione approvata con R. decreto 16 maggio 1912, n. 556;

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1783;

Considerato che la Società di navigazione « Compagnie Générale de Navigation à Vapeur », residente in Marsiglia ha cessato dalla qualità di vettore di emigranti il 17 dicembre 1931;

Determina:

Art. 1.

La Società di navigazione « Compagnie Générale de Navigation à Vapeur » residente in Marsiglia ha perduto dal 17 dicembre 1931 la qualità di vettore di emigranti agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 18 del testo unico della legge sulla emigrazione, approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, per quanto si riferisce alla restituzione della cauzione versata a suo tempo presso la Cassa depositi e prestiti, per ottenere la patente di vettore.

Art. 2.

Spirati i termini fissati dall'art. 18 del testo unico sopracitato e dagli articoli 47 e 53 del regolamento sull'emigrazione approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375 sarà provveduto nei modi e termini di legge e senza responsabilità del Ministero degli affari esteri, alla restituzione della cauzione innanzi citata, a favore della Società di navigazione « Compagnie Générale de Navigation à Vapeur » in Marsiglia salvo il caso di giudizi pendenti dei quali sia stato o venga dato in tempo avviso dagli interessati stessi, che, a tal fine sono formalmente diffidati ad uniformarsi alle prescrizioni dell'art 86 del precitato regolamento sull'emigrazione.

Art. 3.

La presente ordinanza, unitamente alla domanda della Società di navigazione « Compagnie Générale de Navigation à Vapeur » in Marsiglia sarà pubblicata per tutti gli effetti di legge sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Bollettino del Ministero degli affari esteri, nelle Capitanerie di porto e negli Ispettorati di Genova, Napoli, Palermo, Livorno e Trieste.

Roma, addì 1° settembre 1938-XVI

Il Ministro: CIANO

Onorevole MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale degli Italiani all'Estero

ROMA

La Compagnie Générale de Navigation à Vapeur, sedente in Marsiglia, ebbe a volturare in data 26 luglio 1933, con deliberazione n. 2607, a suo favore le seguenti polizze intestate precedentemente a favore di De Luca Vincenzo fu Antonio, per conto e di proprietà della Compagnie Française de Navigation à Vapeur Cyp. Fabre e C.ie, rappresentanti i depositi cauzionali esistenti presso la Cassa depositi e prestiti di Napoli, pel servizio del trasporto degli emigranti italiani oltre oceano:

1) Deposito cauzionale nascente dalla polizza n. 9846 del 30 aprile 1918, numero di posizione 162855, pel capitale nominale Consolidato 5 %, di lire 480.000 (quattrocentottantamila) ora Redimibile 3,50 %;

2) Deposito cauzionale nascente dalla polizza n. 43812 numero di posizione 159404 del 10 dicembre 1914 di lire italiane 21.500 (ventunomilacinquecento).

Ora avendo la sopraindicata Compagnie Générale de Navigation à Vapeur, cessato l'esercizio dei suoi vapori pel suddetto scopo, e non avendo ulteriormente richiesto il rinnovo della patente di vettore, il sottoscritto nella qualità di speciale procuratore della Compagnie Générale de Navigation à Vapeur, sedente in Marsiglia, debitamente autorizzato dalla stessa, come dalla procura speciale contenuta nella deliberazione di assemblea del giorno 20 aprile 1935, che si allega alla presente, prega codesto on.le Ministero di voler disporre la restituzione delle su specificate cauzioni, provocando il relativo decreto Ministeriale da consegnarsi al sottoscritto, domiciliato in Napoli alla via Depretis n. 31, il quale è altresì facultato a fornire tutti quei chiarimenti e documenti che fossero richiesti, onde ottenere il relativo decreto di svincolo.

Con ossequi

Napoli, addì 30 gennaio 1936-XIV

Compagnie Générale de Navigation à Vapeur
CARLO DE LUCA

Numero 6538 - ALLEGATO A.

L'assemblea generale decide alla unanimità, considerate le difficoltà risultanti dalla crisi economica attuale e i forti oneri che rappresenta l'organizzazione italiana, di rinunziare alla patente di emigrazione e di mettere fine in pari tempo a tutta la sua organizzazione in Italia.

Conferisce quindi mandato speciale al sig. Carlo de Luca, fu Vincenzo, già procuratore della Compagnia in Italia, per fare tutti i passi necessari a tale scopo nei confronti di tutte le Autorità italiane, in vista della rinunzia della patente, pel ritiro di tutte le somme e cauzioni ed in ispecie dei depositi cauzionali esistenti presso la Cassa depositi e prestiti di Napoli, sia per l'esercizio della patente di trasporto degli emigranti italiani oltre Oceano, e sia per i depositi effettuati presso la Capitaneria di porto di Napoli e quella di Palermo, e cioè:

1) Deposito cauzionale nascente dalla polizza n. 9846 del 30 aprile 1918, numero di posizione 162855, capitale nominale Consolidato 5 %, oggi Redimibile, di lire 480.000;

2) Altro nascente dalla polizza n. 43812 numero di posizione 159404 del 10 dicembre 1914, di lit. 21.500;

3) Idem nascente dalla polizza n. 10950, del 1° agosto 1921, numero di posizione 165998, del capitale nominale Consolidato 5 %, oggi Redimibile di lit. 300 mila, prestato alla Regia capitaneria di porto di Napoli;

4) Idem nascente dalla polizza 3352 del giugno 1922, del capitale nominale Consolidato 5 %, oggi Redimibile, di lit. 250.000, prestato alla Regia capitaneria di porto di Palermo.

Conferisce altresì mandato allo stesso sig. Carlo De Luca fu Vincenzo a redigere e firmare nello interesse della Compagnia instanza al Ministero degli affari esteri d'Italia, per ottenere il relativo decreto Ministeriale per la restituzione delle cauzioni prestate per la emigrazione, nonchè a redigere ed a firmare le istanze, onde ottenere lo svincolo delle cauzioni prestate, alle Regie capitanerie di porto di Napoli e Palermo, ed a compiere ogni passo ed espletare ogni pratica che possa avere attinenza con la completa liquidazione degli interessi della Compagnie Générale de Navigation à Vapeur, Cyp. Fabre, in Italia, esonerando le pubbliche amministrazioni da ogni responsabilità.

Un amministratore (*firmato*).

Il presidente (*firmato*).

Visto per la legalizzazione delle firme suddette: (*firmato*).

Visto al Regio consolato generale d'Italia, per la legalizzazione della firma contro apposta.

Marsiglia, addì 8 maggio 1935

Per il console generale: MONACO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta l'autenticità della firma del sig. Monaco.

Roma, addì 15 dicembre 1935-XIV

D'ordine del Ministro (*firmato*).

Per copia conforme - L'agente generale « Compagnie Générale de Navigation à Vapeur »: *Carlo de Luca.*

La presente copia è in conformità dell'estratto del rapporto di assemblea generale della « Compagnie Générale de Navigation à Vapeur, Cyp. Fabre », presso di noi depositato in copia con atto in data 21 dicembre 1935 (XIV) e registrato in Napoli ufficio atti pubblici il 23 dicembre 1935-XIV, al numero 72.52.

Napoli, addì 30 gennaio 1936-XIV

Notaio: ADOLFO DRAGONE

Visto per la legalizzazione della firma del notaio, dott. Adolfo Dragone.

Napoli, addì 30 gennaio 1936-XIV

Il cancelliere delegato: G. GAVEGLIA

(4628)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Esanatoglia (Macerata), Fiuminata (Macerata) e Carbognano (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario,

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Esanatoglia (Macerata); Fiuminata (Macerata) e Carbognano (Viterbo);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4608)

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Villanova Monteleone (Sassari)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Villanova Monteleone (Sassari);

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento, composto di n. 29 articoli, allegato al presente provvedimento, della Cassa comunale di credito agrario di Villanova Monteleone (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4609)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Colle Sannita, Fragneto l'Abate e Vitulano (in provincia di Benevento

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII. n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Colle Sannita (Benevento), Fragneto l'Abate (Benevento), e Vitulano (Benevento);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4610)

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agricola cattolica, in liquidazione, di Rovigno (Pola)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 agosto 1937-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agricola cattolica di Rovigno, con sede nel comune di Rovigno (Pola), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 10 agosto 1937-XV col quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa agricola;

Considerato che i sigg. Giacomo Rossi e Giacomo Viscovich, membri del Comitato di sorveglianza, hanno declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I sigg. Venerio Manzin fu Cristoforo e Domenico Santin fu Agostino sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agricola cattolica di Rovigno in liquidazione, avente sede nel comune di Rovigno (Pola), con i poteri e le attribuzioni contemplati

dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dei sigg. Giacomo Rossi e Giacomo Viscovich.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4611)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Libussina, con sede nel comune di Caporetto (Gorizia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 7 dicembre 1937-XVI col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Libussina, ora denominata Cassa rurale ed artigiana di Libussina, con sede nel comune di Caporetto (Gorizia);

Veduti i propri provvedimenti in data 7 dicembre 1937-XVI e 30 maggio 1938-XVI con i quali venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda e prorogate le loro funzioni;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Libussina, avente sede nel comune di Caporetto (Gorizia), sono prorogate ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, fino al giorno 7 giugno 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4612)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giorgio » di Prizzi (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 19 gennaio 1938-XVI col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale « San Giorgio Martire » di Prizzi, ora denominata Cassa rurale ed artigiana « S. Giorgio » di Prizzi, con sede nel comune di Prizzi (Palermo);

Veduti i propri provvedimenti in data 19 gennaio e 19 luglio 1938-XVI con i quali venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda e prorogate le loro funzioni;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana « S. Giorgio » di Prizzi, avente sede nel comune di Prizzi (Palermo), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, fino al giorno 19 gennaio 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4613)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa mutua di piccoli prestiti, cooperativa fra gli impiegati di commercio e aziende private, in liquidazione, con sede in Palermo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 3 dicembre 1937-XVI che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa mutua di piccoli prestiti, cooperativa fra gli impiegati di commercio e aziende private, società anonima cooperativa con sede in Palermo, e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 3 dicembre 1937-XVI, col quale sono stati nominati il Commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il dott. Donato Palumbo, membro del Comitato di sorveglianza, ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Filippo Giganti è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa mutua di piccoli prestiti, cooperativa fra gli impiegati di commercio e aziende private, in liquidazione, con sede in Palermo, in sostituzione del dott. Donato Palumbo, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4616)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa di prestiti di Isorella Visano, in liquidazione, con sede nel comune di Isorella (Brescia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 6 luglio 1938-XVI, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cooperativa di prestiti di Isorella Visano, con sede nel comune di Isorella (Brescia), ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico e del titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 6 luglio 1938-XVI, con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che in seguito al decesso del sig. Amedeo Manenti fu Andrea, membro del Comitato di sorveglianza, è necessario provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. ing. Amedeo Manenti fu Amedeo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa di prestiti di Isorella Visano, in liquidazione, avente sede nel comune di Isorella (Brescia), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del sig. Amedeo Manenti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4617)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa del clero, in liquidazione, con sede in Palermo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 16 ottobre 1937-XV che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cooperativa del clero, società anonima cooperativa con sede in Palermo e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 16 ottobre 1937-XV col quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il dott. Donato Palumbo, membro del Comitato di sorveglianza ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. rag. Giuseppe Giovinco fu Matteo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa del clero in liquidazione, società anonima cooperativa con sede in Palermo, in sostituzione del dott. Donato Palumbo, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4618)

Conferma in carica del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Campolattaro (Benevento)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta del Banco di Napoli, Sezione di credito agrario;

Dispone:

Il dottor Roberto Covone, di Annibale, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Campolattaro (Benevento).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4614)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Mauro Castelverde (Palermo) e Calatafimi (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte del Banco di Sicilia, sezione di credito agrario;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Drago Gioacchino fu Nicolò, per la Cassa comunale di credito agrario di S. Mauro Castelverde (Palermo);

Cangemi Filippo fu Francesco, per la Cassa comunale di credito agrario di Calatafimi (Trapani).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4615)

Autorizzazione alla Banca di Piacenza a sostituirsi alla Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Gropparello (Piacenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 18 novembre 1938-XVII fra la Banca di Piacenza, società anonima cooperativa con sede in Piacenza, e la Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Gropparello (Piacenza);

Autorizza

la Banca di Piacenza, società anonima cooperativa con sede in Piacenza, a sostituirsi alla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Gropparello (Piacenza), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 10 dicembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4635)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ostra Vetere (Ancona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto di pari data del DUCE, presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Ostra Vetere, con sede nel comune di Ostra Vetere (Ancona);

Dispone:

Il cav. uff. rag. Vincenzo Gambini Rossano fu Francesco è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Ostra Vetere, avente sede nel comune di Ostra Vetere (Ancona), ed i signori avvocati Giovanni Monti Guarnieri di Lodovico, Gino Sampaolesi di Augusto e Adolfo Petrolati fu Luigi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4627)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso presso la Regia università di Roma per una borsa di studio di L. 7000 (divisibile in due di L. 3500) dell'Istituto di statistica della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali.

Possono concorrere alla borsa di studio di L. 7000 a disposizione dell'Istituto di statistica della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali: gli studenti della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali che siano iscritti al corso di statistica metodologica inferiore o al corso di statistica metodologica superiore; gli studenti della Facoltà di scienze politiche che siano iscritti al corso di statistica e tutti gli altri studenti iscritti nella Regia università di Roma che abbiano superato l'esame di statistica, qualunque sia la Facoltà e l'anno d'iscrizione e non esclusi i laureati da non oltre un anno.
Il concorso è per titoli.
Il direttore dell'Istituto potrà richiedere un colloquio ove lo ritenga opportuno.
Detta borsa di studio è conferita dal Ministero dell'educazione nazionale su proposta del direttore dell'Istituto di statistica della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali.
La borsa può essere divisa in due di L. 3500, quando non venga assegnata per l'estero.
La borsa è pagabile in sei rate bimestrali, mediante la presentazione, da parte dell'interessato, di un attestato di profitto rilasciato, alla fine di ogni bimestre, dal direttore dell'Istituto.
Qualora per due bimestri l'interessato non abbia dato prova del profitto necessario, si intende che esso abbia rinunciato alla borsa stessa e il direttore dell'Istituto potrà proporre altro candidato.
Le borse conferite per l'estero vengono pagate in due rate semestrali anticipate, previa presentazione di un attestato di profitto, per la seconda rata, rilasciato dall'Istituto superiore estero presso il quale l'interessato compie gli studi di perfezionamento richiesti.
Il termine utile per la presentazione della domanda di concorso, su carta bollata da L. 4, diretta al rettore, corredata dai documenti opportuni (certificati di studi certificato d'iscrizione al P.N.F. o al G.U.F., lavori dattilografati, eventuali pubblicazioni, situazione di famiglia, ecc.) è di trenta giorni, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Alla domanda deve essere unito un elenco dattilografato dei titoli e dei documenti che si esibiscono.

Roma, addì 1° novembre 1938-XVII

Il direttore amministrativo N. SPANO — *Il rettore* P. DE FRANCISCI

(4708)

REGIA PREFETTURA DI ASTI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il proprio decreto in data 7 maggio 1938-XVI, n. 5490 San., con il quale era approvata la graduatoria delle concorrenti idonee ai posti di levatrice condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936;
Visto il decreto di pari numero e data con il quale era provveduto alla dichiarazione delle candidate vincitrici per ciascuno dei posti messi a concorso;
Atteso che i predetti decreti sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia del 15 giugno 1938-XVI;
Considerato che la condotta ostetrica di Castagnole Lanze si è resa vacante per la rinuncia della levatrice Scarabosio Angiolina;
Tenuto presente l'ordine delle preferenze indicato nelle domande di partecipazione al concorso dalle concorrenti che seguono la predetta ostetrica in ordine di graduatoria;
Visti gli articoli 26 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice del concorso al posto di levatrice condotta del comune di Castagnole Lanze la levatrice Comune Olga in Binello in sostituzione della rinunciataria Scarabosio Angiolina.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e del comune di Castagnole Lanze.

Asti, addì 21 ottobre 1938-XVI

Il prefetto: BOLTRAFFIO

(4666)

REGIA PREFETTURA DI PISA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Considerato che il dott. Dinelli Gervasio vincitore del posto di medico condotto nella frazione Mazzolla del comune di Volterra non ha accettato la nomina;
Ritenuto che ai termini dell'articolo 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dell'articolo 36 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devesi procedere alla nomina del concorrente dichiarato idoneo che segue immediatamente nella graduatoria e che ha chiesto la sede sopraindicata;
Ritenuto che nelle condizioni volute si trova il dott. Bellitto Giuseppe;
Vista la graduatoria approvata con decreto prefettizio 25 luglio c. a.;
Visto l'articolo 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Bellitto Giuseppe è dichiarato vincitore del posto di medico condotto nella frazione Mazzolla del comune di Volterra.
Il podestà di detto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Pisa, addì 15 novembre 1938-XVII.

Il prefetto: MUGONI

(4667)

REGIA PREFETTURA DI TERNI

Esito del concorso al posto di ostetrica condotta di « La Quercia » (Narni)

Con decreto n. 20126 in data 14 novembre 1938 il Prefetto di Terni ha dichiarato la sig.ra Federici Erinna vincitrice della condotta ostetrica di « La Quercia » (Narni).

Terni, addì 15 novembre 1938-XVII

Il prefetto: VARANO

(4668)

REGIA PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Considerato che il dott. Antonio Roversi, vincitore del posto di medico condotto vacante a Bagnara di Romagna, vi ha rinunziato;
Visto l'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 36 del R. decreto 26 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuto che nelle condizioni volute dai predetti articoli si trova il dott. Francesco Rocchino 12° graduato fra gli idonei;
Vista la graduatoria approvata con decreto n. 9053 del 10 agosto 1938;
Visto l'art. 69 del R. decreto 26 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Al dott. Francesco Rocchino è assegnato il posto di medico condotto vacante a Bagnara di Romagna al 30 novembre 1936.

Ravenna, addì 22 novembre 1938-XVII

p. *Il prefetto*: FOSCHINI

(4669)

REGIA PREFETTURA DI RIETI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto n. 13761 del 4 agosto u. s. col quale venivano assegnate le condotte ostetriche alle concorrenti dichiarate idonee al concorso per i posti vacanti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1936;
Visto che la levatrice Specogna Angela nominata per la condotta di Poggio Mirteto ha rinunziato;
Viste le residenze richieste dalle altre concorrenti che la seguono in graduatoria;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 284;

Decreta:

La levatrice Marzolo Albertina è dichiarata vincitrice del concorso descritto in narrativa ed assegnata alla condotta ostetrica di Poggio Mirteto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Rieti, addì 25 novembre 1938-XVII

Il prefetto: MONTICELLI

(4670)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 5876 div. san. del 27 maggio 1938-XVI, col quale si approvava la graduatoria della commissione giudicatrice a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936-XV;
Visto il decreto n. 19166 del 21 settembre 1938-XVI, col quale fu dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Cossato la levatrice Beretta Armida;
Vista la lettera del podestà di Cossato del 27 ottobre 1938-XVI, con cui si comunica che la ostetrica Beretta Armida ha rinunziato al posto;
Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice del concorso per la condotta suddetta l'ostetrica Fassio Jolanda.

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il podestà di Cossato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni nell'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Vercelli, addì 14 novembre 1938-XVII

Il prefetto: BARAIELLI

(4646)

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 19171 div. san. del 13 agosto 1938-XVI, col quale si approva la graduatoria della Commissione giudicatrice a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936-XV;
Visto il decreto pari numero e data del precedente, col quale fu dichiarato vincitore del concorso per il posto di veterinario condotto del Consorzio Cigliano-Moncrivello il dott. Crola Giovanni;
Vista la lettera del podestà di Cigliano del 16 novembre 1938, con cui si comunica che il dott. Crola Giovanni ha rinunciato al posto;
Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso per la condotta consorziale suddetta il dott. Vittone Roberto.

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il podestà di Cigliano sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali, e per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 21 novembre 1938-XVII

p. *Il prefetto*: CIPRIANI

(4671)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.